

SCRITTURA PRIVATA

Procedura aperta di cui all'art. 123 e 60 del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di mezzi battipista per i poli turistici invernali del Friuli Venezia Giulia.

CUP: D84J17000160002

CIG: 7588182DDE

Il presente affidamento è conferito ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 c.14 e 60 del D.lgs. 50/2016 e a seguito dell'esperimento di una procedura aperta.

PromoTurismoFVG (di seguito anche "Committente"), con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19, C.F. e P.IVA: 01218220323, in persona del suo Direttore generale

e

la ditta (di seguito anche "Fornitore"), con sede legale in Cod. Fiscale n.e Part. IVA n., nella persona del suo legale rappresentante

P R E M E S S O

- a) che con Deliberazione del Direttore Generale n. xx di data xx/xx/2018, sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto con aggiudicazione a favore del Fornitore ai patti e alle condizioni previsti dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati;
- b) che dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, nulla risulta a carico del suddetto Fornitore e dei suoi legali rappresentanti e direttori tecnici circa la sussistenza di provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs. 159/2011 e l'Aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'aggiudicazione del servizio;
- c) che il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle norme vigenti;
- d) la gestione del presente contratto è affidata al Responsabile del procedimento individuato nella figura del per. ind. Marco Cumin, appositamente delegato;
- e) che il Fornitore è disponibile ad effettuare la fornitura succitata;
- f) che il Fornitore si impegna fin d'ora a rispettare incondizionatamente il programma di consegna dei mezzi approvato dalla Committente, con l'adozione dei mezzi più opportuni, nessuno escluso, per il mantenimento di detto programma, senza che ciò comporti in alcun caso maggiorazione del corrispettivo;
- g) che in data xx/xx/2018 mediante bonifico bancario per euro x.xxx,xx il Fornitore ha provveduto a rimborsare le spese sostenute per la pubblicazione che l'Ente ha anticipato in fase di gara;
- h) che è trascorso il termine dilatorio di cui all'art 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

La Committente, come sopra rappresentata, affida al Fornitore, che a mezzo del sopra citato rappresentante accetta, sulla base dell'offerta economica prodotta che, completa del dettaglio di tutte le forniture, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non allegata e che, pertanto, si intende in esso recepita e assunta come obbligo dalle parti.

In estrema sintesi la fornitura in opera comprende:

- n. 1 battipista xxxxxxxxxxxxxx;
- n.1 battipista xxxxxxxxxxxxxx;
- garanzia minima pari a due anni o di 3.300 ore di lavoro su tutte le parti del mezzo battipista fornito.

Nella garanzia sono comprese: la sostituzione di tutti gli elementi delle macchine battipista danneggiati o che presentano anomalie di funzionamento, ad eccezione dei danneggiamenti e delle anomalie imputabili ad un non corretto utilizzo del mezzo e ad eccezione del materiale di consumo; sono altresì comprese le ore di lavoro, le spese di viaggio trasferta (viaggio, vitto, pernottamento ecc.) ed i tagliandi previsti nel piano di revisione e manutenzione del manuale di manutenzione.

Essendo le macchine richieste di nuova o nuovissima generazione, il concorrente si impegna a garantire, senza alcun onere a carico del committente, per due anni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiornamento tecnico, meccanico e tecnologico che il produttore dovesse apportare per la risoluzione di problemi di funzionamento o semplici soluzioni migliorative.

Il fornitore ha altresì quotato la seguente lista di optional i cui prezzi non sono stati oggetto di valutazione in sede di gara, ma sono vincolanti in caso di aggiudicazione:

Optional	Importo in €
configurazione speciale per lavorazione snowpark (movimenti lama e fresa con escursioni maggiorate)	
fune verricello in materiale sintetico (alternativa alla fune in acciaio)	
sistema snowsat o equivalente per l'analisi dello spessore della neve ed altre funzioni di monitoraggio della posizione della macchina;	
applicazione del verricello alla macchina inizialmente fornita senza di esso	

Art. 3 - OPZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto all'art 4.3 del disciplinare di gara, il Fornitore si impegna a mantenere per 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'aggiudicazione le stesse condizioni di fornitura per un numero massimo di ulteriori 2 (due) mezzi analoghi fino ad un importo massimo di euro 675.000,00 (IVA esclusa).

L'attivazione dell'opzione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'inserimento delle relative poste nel bilancio pluriennale di PromoTurismoFVG, a fronte di assegnazioni di pari importo da parte dell'Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia.

L'opzione potrà essere attivata con un semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante.

La presente opzione potrà non essere esercitata dalla Committente.

Art. 4 – TERMINI DELLA FORNITURA - PENALI

Il Fornitore si obbliga a effettuare la prestazione di cui al precedente art. 2 con le seguenti modalità e tempistiche:

- a) i mezzi dovranno essere consegnati entro il 15 dicembre 2018 a:
 - 1 battipista xxxxxxxxxxxx nel Polo di Piancavallo;
 - 1 battipista xxxxxxxxxxxx nel Polo di Ravascletto/Zoncolan;

Il Fornitore riconosce che i termini per le forniture hanno per la Committente carattere essenziale, derivandone che, ove le stesse non siano completate nei tempi previsti, il contratto salvo il verificarsi di casi di forza maggiore tempestivamente comunicati alla Committente e riconosciuti come tali, potrà essere risolto di diritto dalla Committente oltre all'applicazione di una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale relativo alla fornitura non completata. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione dell'affidamento per grave inadempimento.

Art. 5 – CORRISPETTIVO

Il totale complessivo del presente contratto, fisso e onnicomprensivo per le forniture sintetizzate all'Art. 2 è pari ad Euro (xxxxxxxxxxxxxxxx/00), IVA esclusa, di cui Euro 0,00 (zero/00) per oneri per la sicurezza, così come da offerta economica formulata in sede di gara.

Il Fornitore riconosce tale importo remunerativo, avendo preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla stessa, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come qui confermato. Il predetto importo è comprensivo di qualsiasi onere, spettanza, spesa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura conseguente o inerente al conferimento dell'appalto e al suo svolgimento.

Art. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di cui al precedente art. 5 è liquidato al Fornitore come segue:

- o una quota pari all'80%, equivalente ad euro xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxxx/00) IVA esclusa alla consegna dei mezzi;
- o il saldo pari al 20%, equivalente ad euro xxxxxxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxxx/00) IVA esclusa alla fine della stagione invernale 2018/2019 (30/04/2019);

il pagamento avverrà previo accertamento con esito positivo della conformità delle prestazioni rese rispetto alle previsioni contrattuali, mediante l'espressione dell'attestazione di conformità da parte della Committente, nonché dopo aver esperito i controlli di legge in merito alla regolarità fiscale e contributiva.

Le fatture emesse dal Contraente dovranno riguardare un solo ordine ricevuto e dovranno:

- o essere intestate a PromoTurismoFVG – sede legale: Via Locchi 19 – Trieste, cod. fisc. 01218220323 e P.IVA IT01218220323.
- o essere emesse esclusivamente **in formato elettronico**. Le **fatture elettroniche**, predisposte come documenti digitali XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, e firmate digitalmente dovranno essere trasmesse tramite canale (PEC, SDICOPP, SPCCOOP, SDIFTP, WEB) al Sistema di interscambio (SDI);
- o contenere i riferimenti del presente contratto, il numero d'ordine, il CUP e CIG, il **Codice Univoco Ufficio: 5YPJ0H – Divisione Promotur fatturazione elettronica**.

I documenti s'intenderanno ricevuti da PromoTurismoFVG solo a fronte della notifica della ricevuta di consegna da parte del SDI e saranno saldate a 60 giorni fine mese data fattura;

PromoTurismoFVG, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, è soggetta al regime di split-payment. Provvederà pertanto a versare l'IVA, esposta nelle fatture ricevute dai propri fornitori, non più al fornitore stesso ma direttamente all'erario.

Preliminarmente ad ogni pagamento, la Committente acquisirà d'ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva) aggiornato.

Di conseguenza il pagamento avverrà esclusivamente successivamente al ricevimento dello stesso oppure alla verifica dei dati del DURC eventualmente ancora in corso di validità.

La mancanza in fattura delle informazioni richieste o l'assenza dei documenti previsti come allegato di fattura determinerà la sospensione dei termini di pagamento, sino all'avvenuto controllo amministrativo, senza alcun obbligo di interessi in capo alla Committente e senza che ciò possa essere ritenuto causa di danno da parte della Contraente.

Art. 7 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Il Fornitore resta responsabile di ogni danno eventualmente arrecato a persone o cose, e terrà sollevata ed indenne la Committente da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese risarcitorie di terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'esecuzione delle forniture oggetto del presente atto.

Art. 8 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di sospensione o cessazione delle forniture per cause di forza maggiore riconosciute dalla Committente l'arresto avrà effetto dalla data di comunicazione ed in pari data sarà redatto lo stato di avanzamento ad ogni effetto contrattuale per quanto risulti già eseguito, purché accettabile dalla Committente.

In tal caso al Fornitore sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture perfezionate alla data di sospensione o cessazione sulla base dello stato di avanzamento come sopra definito.

Art. 9 - VARIAZIONE DELLE FORNITURE

Potranno essere oggetto dell'accordo, forniture non espressamente citate nel presente atto, su richiesta della Committente, accettate dal Fornitore, compatibili con i limiti operativi dello stesso. Rimangono invariate le condizioni economiche ed operative di riferimento.

Art. 10 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese di trasporto e scarico presso i Poli di destinazione.

Nello stabilire il prezzo, si è tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi specificati negli articoli del presente contratto.

I prezzi, come già detto, si intendono fissi ed invariabili ed accettati dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza.

Art. 11 – SOSPENSIONE DELLE FORNITURE

La Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni momento la facoltà di ordinare la sospensione temporanea delle forniture, con un preavviso di 20 giorni.

Nel caso in cui la sospensione comunicata ecceda di 4 volte la durata del periodo contrattuale, è data facoltà al Fornitore di addivenire ad una chiusura concordata dell'atto e alla stessa sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture già accettate alla data di sospensione sulla base di uno stato di avanzamento approvato dalla Committente.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore ha prodotto, contestualmente alla stipula del presente atto, la fideiussione n. xxxxxxxxx emessa da xxxxxxxxxxxxxxxx in data xx.xx.xxxx per l'importo di Euro xxxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx/00), pari al 10% dell'importo del contratto che prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

Art. 13 – GARANZIE

Il Fornitore assicura sulle forniture, 24 (ventiquattro) mesi di garanzia decorrenti dalla data di accettazione delle forniture stesse nella loro interezza.

Con l'obbligo di Garanzia, il Fornitore si impegna contrattualmente ad eliminare vizi, difetti qualitativi e funzionali delle forniture, da qualunque causa originatisi, che possano compromettere e comunque menomare la sicurezza, le caratteristiche e l'utilizzabilità delle macchine/apparecchiature fornite.

Il ripristino sarà a regola d'arte e sarà eseguito a titolo completamente gratuito, entro un termine congruo, in funzione delle caratteristiche dell'inconveniente e comunque entro 10 giorni al massimo dalla richiesta di intervento da parte della Committente.

Art. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 136/2010)

Il Fornitore, pena nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 – RISERVATEZZA E PRIVACY – Regolamento UE n. 679/2016 (RGDP)

L'Ente tratterà i dati per finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d'appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d'opera ed in genere in ogni rapporto connesso all'attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge, per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti, per gestire l'archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti al procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell'Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Si potranno esercitare diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, con apposita istanza. L'apposita istanza all'Ente è presentata utilizzando gli apposti moduli presenti sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento dell'Ente messi a disposizione sul sito istituzionale e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri dipendenti e collaboratori.

Il Fornitore prende atto che la Committente potrà adottare anche nei confronti dell'operato dello stesso azioni di monitoraggio e misure di controllo atte a prevenire comportamenti distortivi.

L'osservanza di tutto quanto sopra è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Art. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del documento la Committente elegge il suo domicilio presso la Direzione generale e amministrativa di Cervignano del Friuli (UD), Via Carso, n. 3 e il Fornitore elegge il domicilio presso la propria sede in, -

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Ferme le forme alternative previste per legge, il foro competente, beninteso solo in caso di invalidità e/o inapplicabilità delle stesse, per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente atto, è quello di Udine.

Art. 19 – SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto - eccetto l'IVA - sono ad esclusivo carico del Fornitore.

La Committente
PromoTurismoFVG
il Direttore generale
.....

Il Fornitore
.....
Legale rappresentante
.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - TERMINI DELLA FORNITURA - PENALI;
- Art. 5 - CORRISPETTIVO;
- Art. 7 - CLAUSOLA DI MANLEVA;
- Art. 18 - FORO COMPETENTE
- Art. 19 - SPESE

Il Fornitore
.....
Legale rappresentante
.....

A tal fine viene apposta una seconda firma digitale ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PromoTurismoFVG - imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione n. 141/2015 del 08.01.2015 – Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste.